



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO in particolare, il comma 6 dell'art. 425, con il quale si stabilisce che *"sono ammessi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;
- VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"* e successive modificazioni;
- VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente *Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia*;
- VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 1 della predetta legge con il quale viene istituito **uno speciale ufficio** per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena;
- VISTO il decreto di questa Direzione Generale n. 53 di data 07/02/2017, con il quale di il suddetto **"Ufficio speciale"** per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, è stato investito delle funzioni in delegazione amministrativa per il riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dalla Repubblica di Slovenia, limitatamente all'esercizio della professione docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia;
- VISTE, altresì, le norme e le disposizioni ivi richiamate;
- CONSIDERATA la competenza acquisita dall'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena per quanto riguarda gli aspetti relativi agli ordinamenti scolastici delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiana della regione Friuli Venezia Giulia;
- RITENUTO opportuno, per affinità della materia, estendere la delega di cui al proprio decreto n. 53 del 07/02/2017 sopra richiamato anche alle fattispecie di cui all'art. 425, comma 6 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- CONSIDERATO che la delega amministrativa in argomento, la quale deve trovare il suo fondamento in una norma legislativa espressa, poggia sull'articolo 13 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38, e che il conferimento della delega non concerne la titolarità delle funzioni, quindi dei poteri del delegante, ma solo il loro esercizio, che verrà svolto dall'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena;
- ACCERTATO, quindi, che non nulla osta all'adozione del presente provvedimento, non essendo un trasferimento delle funzioni amministrative,



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

DISPONE

di investire l' "**Ufficio speciale** per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena del Friuli Venezia Giulia", delle funzioni in delegazione amministrativa per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 425, comma 6, dei titoli di studio rilasciati dalla Repubblica di Slovenia, ai soli fini delle procedure di reclutamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Assunta Palermo